

Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025 (Rv. 673750-01)

Responsabilit  civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Danno da perdita di chance di sopravvivenza - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.

Il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarit  del caso concreto, delle caratteristiche della possibilit  perduta e del suo grado di apprezzabilit , seriet  e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, n  ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, n  a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorch  adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025 (Rv. 673750-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226